

COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell'Ogliastra

REGOLAMENTO TARES
TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 05 del 06/08/2013)

INDICE

Normativa.....	Articolo 1
Oggetto del regolamento.....	Articolo 2
Oggetto della TARES.....	Articolo 3
Gestione rifiuti urbani e servizi indivisibili.....	Articolo 4
Servizi integrativi non soggetti a TARES.....	Articolo 5
Ambito e applicazione della TARES.....	Articolo 6
Soggetti passivi.....	Articolo 7
Esclusioni.....	Articolo 8
Superfici per l'applicazione della TARES.....	Articolo 9
Aree tassabili.....	Articolo 10
Locali ed aree non utilizzati.....	Articolo 11
Parti comuni dell'edificio.....	Articolo 12
Multiproprietà e centri commerciali.....	Articolo 13
Inizio e cessazione della TARES.....	Articolo 14
Metodi di applicazione.....	Articolo 15
Tariffe.....	Articolo 16
Approvazione delle tariffe.....	Articolo 17
Classi di contribuenza.....	Articolo 18
Particolari applicazioni della tariffa.....	Articolo 19
Tariffa giornaliera.....	Articolo 20
Riduzioni tariffarie per utenze domestiche.....	Articolo 21
Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche.....	Articolo 22
Agevolazioni per la raccolta differenziata.....	Articolo 23
Riduzioni servizio limitato.....	Articolo 24
Applicabilità e cumulo di riduzioni.....	Articolo 25
Esenzioni e inapplicabilità.....	Articolo 26
Denunce.....	Articolo 27
Versamenti e rate.....	Articolo 28
Accertamenti.....	Articolo 29
Rimborsi.....	Articolo 30
Contenzioso.....	Articolo 31
Sanzioni.....	Articolo 32
Tributo provinciale.....	Articolo 33
Entrata in vigore.....	Articolo 34
Disposizioni finali e transitorie.....	Articolo 35

CAPO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1. - NORMATIVA

- 1) Per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, è istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6/12/2011 n.201 (G.U. 6/12/2011 n. 284) "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e s.m.i.
- 2) Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ARTICOLO 2. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento disciplina nel Comune l'applicazione della TARES, stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
- 2) Il Regolamento viene adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

ARTICOLO 3. - OGGETTO DELLA TARES

- 1) La TARES costituisce il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei costi relativi ai servizi indivisibili.
- 2) Le attività soggette a TARES sono:
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
 - Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);
 - Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;
 - Sicurezza;
 - Illuminazione pubblica stradale;
 - Gestione delle strade e dei luoghi pubblici;
 - Manutenzione e pulizia, per la messa in sicurezza del territorio;
- 3) L'introduzione della TARES applicata dal Comune persegue, da un lato,

l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di gestione dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

ARTICOLO 4. - GESTIONE RIFIUTI URBANI E SERVIZI INDIVISIBILI

- 1) Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante appalto a ditta privata dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti sino ai centri di raccolta autorizzati.
- 2) Il servizio di Gestione dei rifiuti urbani è svolto nell'intero territorio comunale dal Comune mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 5. - SERVIZI INTEGRATIVI NON SOGGETTI A TARES

- 1) Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani senza che tale operazione comporti nessun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.

ARTICOLO 6. - AMBITO ED APPLICAZIONE DELLA TARES

- 1) La TARES è applicata su tutto il territorio comunale indicato nell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10/09/82.
- 2) Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della TARES (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ARTICOLO 7. - SOGGETTI PASSIVI

- 1) La TARES è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale nel quale è applicato il Regolamento che disciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo particolari disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare oltre coloro che ne fanno uso permanente in comune.
- 2) Per i locali di abitazione affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della TARES può essere considerato il proprietario dei locali medesimi.
- 3) Nel caso di abitazioni a disposizione, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principali anche se posti in altro comune.
- 4) Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene alla al debito della TARES.
- 5) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

ARTICOLO 8. - ESCLUSIONI

- 1) Sono escluse dalla TARES le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile

- che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 2) Non sono soggetti alla TARES i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree prive di mobili e suppellettili o non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.
 - e) locali e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile;
 - f) soffitte ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
 - g) le superfici di balconi e terrazzi;
 - 3) Non sono inoltre soggetti alla TARES:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti interni al servizio svolto in regime di privativa comunale;
 - b) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali;
 - c) edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonchè i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
 - d) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti;
 - e) nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonchè rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile si individuano altresì nel presente regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta.
 - 4) Per eventuali situazioni non contemplate nei commi precedenti si utilizzano criteri di analogia.

ARTICOLO 9. - SUPERFICI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARES

- 1) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
- 2) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 3) Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2).
- 4) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 5) Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
- 6) Per la revisione del catasto vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari al pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di Comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 7) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 10. - AREE TASSABILI

- 1) La TARES è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
- 2) La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
- 3) La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
- 4) I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
- 5) Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato.
- 6) Si considerano locali tassabili, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione d'uso.
- 7) Sono pure tassabili le aree scoperte operative.

- 8) Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
- a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, corselli, serre non pertinenti ai fondi rustici, vano scale, ecc.);
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali, secondari e d accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stalli o posteggi al mercato coperto;
 - e) tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali;
 - f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
 - i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;
 - j) tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, dicaserme, stazioni, ecc.
- 9) Sono tassabili, poichè in grado di produrre rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile. Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali:
- a) le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi;
 - b) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunione e, comunque le installazioni e manufatti, occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune, compresi gli ascensori;
- 10) Sono tassabili le parti comuni dei fabbricati non costituiti in condominio.

ARTICOLO 11. - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI

- 1) La TARES è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti per l'uso.
- 2) I locali per l'abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e di allacciamento ai servizi gas, acqua, energia elettrica.
- 3) I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se

dotati di arredamento, allacciamenti ai servizi gas, e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ARTICOLO 12. - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO

- 1) Le parti di uso comune del fabbricato, quali scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
- 2) A tal fine è fatto obbligo all'Amministratore del condominio di presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.
- 3) Alle superfici suddette sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni tariffarie ed agevolazioni proprie del soggetto passivo.

ARTICOLO 13. - MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI

- 1) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 2) Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

ARTICOLO 14. - INIZIO E CESSAZIONE DELLA TARES

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 2) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata. L'utente deve pertanto provvedere a inoltrare all'Ufficio tributi apposita denuncia di fine attività.
- 3) In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

CAPO II

DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

ARTICOLO 15. - METODI DI APPLICAZIONE

- 1) La TARES è determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.
- 2) Il gettito atteso dalle tariffe deliberate annualmente, è a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.
- 3) In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate l'anno precedente.

ARTICOLO 16. - TARIFFE

- 1) La TARES è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata e riscossa secondo le modalità dei successivi articoli.
- 2) Le tariffe sono determinate secondo i principi stabiliti dal DPR 158/99 e s.m.i., seguendo i criteri adottati dal presente regolamento e le modalità indicate nelle disposizioni tecniche di cui all'allegato A, per unità di superficie dei locali ed aree ed in base alle singole categorie o fasce di contribuenza.
- 3) La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- 4) La TARES viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono i rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate in base alla quantità dei rifiuti prodotti per unità di superficie ed alla qualità vista in relazione al tipo di smaltimento previsto nel regolamento comunale di igiene urbana.
- 5) Le modalità di determinazione delle tariffe seguiranno le procedure ed i meccanismi di quantificazione indicati nelle disposizioni tecniche allegate al presente regolamento di cui risultano parte integrante.
- 6) Le singole utenze presenti nell'ambito territoriale dove vige il regolamento, entro il 30/04/2013 con efficacia dal 01/01/2013, verranno raggruppate in diverse classi o fasce di contribuenza in base alla quantità dei rifiuti prodotti (per metro quadro di superficie all'anno).
- 7) Ai fini della corretta valutazione degli importi tariffari inoltre verrà applicato un coefficiente che tiene conto della qualità dei rifiuti, prodotti dalle singole categorie di contribuenza, in relazione alla tipologia di smaltimento prevista.
- 8) Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. Per il solo anno 2013 la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato, è preclusa la possibilità di aumentarla ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

ARTICOLO 17. - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

- 1) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

ARTICOLO 18. - CLASSI DI CONTRIBUENZA

- 1) Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza Domestica:

CLASSE	DESCRIZIONE	ka	kb
Uda01	Abitazioni domestiche occupate da 1 componente		
Uda02	Abitazioni domestiche occupate da 2 componenti		
Uda03	Abitazioni domestiche occupate da 3 componenti		
Uda04	Abitazioni domestiche occupate da 4 componenti		
Uda05	Abitazioni domestiche occupate da 5 componenti		
Uda06	Abitazioni domestiche occupate da 6 o più componenti		
Udp01	Pertinenze domestiche occupate da 1 componente		-
Udp02	Pertinenze domestiche occupate da 2 componenti		-
Udp03	Pertinenze domestiche occupate da 3 componenti		-
Udp04	Pertinenze domestiche occupate da 4 componenti		-
Udp05	Pertinenze domestiche occupate da 5 componenti		-
Udp06	Pertinenze domestiche occupate da 6 o più componenti		-

- 2) Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza non domestica:

CLASSE	DESCRIZIONE	kc	kd
und01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
und04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
und05	Stabilimenti balneari		
und06	Esposizioni, autosaloni		
und07	Alberghi con ristorante		
und08	Alberghi senza ristorante		
und09	Case di cura e riposo		
und11	Uffici, agenzie, studi professionali		
und12	Banche e istituti di credito		
und13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		
und14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		

und17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		
und19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
und20	Attività industriali con capannoni di produzione		
und21	Attività artigianali di produzione beni specifici		
und22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		
und24	Bar, caffè, pasticceria		
und25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
und26	Plurilicenze alimentari e/o miste		
und27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
und30	Discoteche, night club		

ARTICOLO 19. - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

- 1) Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
- 2) Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
- 3) Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
- 4) Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO 20. - TARIFFA GIORNALIERA

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tariffa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 5) Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto

compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

- 6) In caso di occupazione abusiva la TARES è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.
- 7) Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.
- 8) Si considerano produttive nell'ambito dei rifiuti ai fini della TARES disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folkloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

CAPO III RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 21. - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

- 1) Non sono previste riduzioni tariffarie.

ARTICOLO 22. - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, pericolosi, dove per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la superficie tassabile, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività, con beneficio limitato ai locali di lavorazione e non per le aree esterne, fermo restando che la detassazione viene accordata a fronte di specifica richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione che verrà fornita su richiesta dell'interessato dal Ufficio Tributi del Comune, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi:

ATTIVITÀ	% riduzione
Lavanderie e tintorie	15
Laboratori fotografici, eliografie	15
Officine auto, elettrauto	20
Laboratori analisi	15
Laboratori dentistici, odontotecnici, radiologici	15
Carrozzerie, serigrafie	20
Galvanotecniche	15
Gommisti	20
Lavorazioni meccaniche	15

- 2) Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
- 3) Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
 - a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20 % della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25 % di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un analogo diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione pari al 20 %.
 - b) nel caso in cui il produttore dei rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche recuperabili a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile

l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40 % della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30 %.

ARTICOLO 23. - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 1) Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi.
- 2) In applicazione dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:
 - smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;
 - smaltimento dei materiali differenziati raccolti;
 - tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica;determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.
- 3) Il minor costo sostenuto in un esercizio dal Gestore per tributo regionale dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica, sarà computato a riduzione del costo del servizio del secondo esercizio successivo.
- 4) Il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto la previsione, congiuntamente valutato, sarà computato a riduzione del costo del servizio del secondo esercizio successivo.
- 5) Il Comune può istituire la raccolta puntuale dei rifiuti, individuando il numero di svuotamenti complessivi nell'anno, per ciascun utente, dei rifiuti indifferenziati e/o dei rifiuti differenziati.
- 6) Il Comune disciplina, all'atto dell'approvazione annua delle tariffe, le riduzioni da attribuire a tutte le tipologie di utenze in base al numero di svuotamenti effettuati, in base a soglie di svuotamento dettagliate per categoria e ripartendo i mancati ricavi di tali riduzioni sui costi complessivi del servizio.

ARTICOLO 24. - RIDUZIONI SERVIZIO LIMITATO

- 1) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta in misura pari al 80 % della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata. Per l'applicazione della presente norma viene considerata zona non servita quella che dista almeno 1.000 metri dal cassonetto/punto di raccolta più vicino se trattasi di insediamenti sparsi.
- 2) Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha il diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60 % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi
- 3) Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale.
- 4) Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i

trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

- 5) Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 6) Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità non dichiari terminata la situazione di danno.
- 7) L'utente che abbia provveduto in proprio ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ARTICOLO 25. - APPLICABILITA' E CUMULO DI RIDUZIONI

- 1) Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte, con effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata.
- 2) In caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni entro il 20 gennaio all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
- 2) Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione.
- 4) Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle agevolazioni, è consentito il cumulo nel limite massimo complessivo dell'80 % della tariffa ordinaria.

ARTICOLO 26. - ESENZIONI E INAPPLICABILITÀ

- 1) In applicazione dell'articolo 19 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 sono stabilite le seguenti esenzioni/agevolazioni:
 - a) esenzione per le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni economiche attestate dagli Assessorati Competenti i quali faranno esplicita domanda alla Giunta Comunale;
 - b) esenzione per i locali e le aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale e culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
 - c) limitatamente alle sole categorie tariffarie non domestiche UND22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e UND24 (Bar, caffè, pasticceria) è riconosciuta una riduzione del 30% per i locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La presente ed eccezionale misura

agevolativa trova la sua motivazione nella necessità di mitigare l'improvviso e maggiore peso tributario originato dall'introduzione della TARES e limitato alle sole ipotesi di differenze tariffarie tra TARSU e TARES superiori al 400%. La misura è da intendersi eccezionale e pertanto, limitata ai soli anni d'imposta 2013 e 2014.

- 2) Le esenzioni/agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARES relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta ai sensi dell'articolo 19, Decreto Legge 6/12/2011 n. 201.
- 3) L'esenzione/agevolazione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto.
- 2) Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione/agevolazione.
- 4) L'esenzione/agevolazione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
- 5) Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al Ufficio tributi del Comune la denuncia di cui all'articolo 20 del presente regolamento e l'esenzione/agevolazione cesserà a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni.

CAPO III ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 27. - DENUNCE

- 1) I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi da fatto che ne determina l'obbligo, con evidenza della data inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 2) La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 3) La denuncia è redatta su apposito modello predisposto dal Comune e ritirabile presso l'Ufficio Tributi.
- 4) L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di invio postale, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro dell'ufficio postale.
- 5) In occasioni di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al punto 1.
- 6) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della TARES e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta e delle esenzioni di cui al precedente Capo.
- 7) La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione si è verificata, sia per quanto riguarda il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minore percussione tributaria.
- 8) Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 28. - VERSAMENTI E RATE

- 1) Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, è versato esclusivamente al Comune.
- 2) Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale contestuale all'approvazione delle tariffe annuali, in 2 (DUE) rate bimestrali, scadenti nei mesi di aprile e giugno, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della PRIMA rata.
- 3) Per il solo anno 2013 il tributo dovrà essere versato in 2 (DUE) rate bimestrali scadenti nei mesi di ottobre e dicembre 2013. L'ultima rata prevede il conguaglio.

ARTICOLO 29. - ACCERTAMENTI

- 1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 2) L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia. A tale effetto il Comune ha diritto di:
 - a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
 - b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - c) accedere in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle precedenti lettere con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'Ufficio Comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 30. - RIMBORSI

- 1) Nei casi di errori e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'Ufficio tributi del Comune dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso non oltre 90 giorni dalla richiesta.
- 2) Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dalla normaiva a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
- 3) Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della TARES dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

ARTICOLO 31. - CONTENZIOSO

- 1) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2) Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

- 3) Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
- 4) Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ARTICOLO 32. - SANZIONI

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (30% di ogni importo non versato).
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
- 3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
- 4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100,00 euro a 500,00 euro.
- 5) Le sanzioni di cui ai commi 2) e 3) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6) Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
- 7) Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, così come la sua determinazione, rientra nelle competenze del Responsabile del Tributo.
- 8) La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33. - TRIBUTO PROVINCIALE

- 1) È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

ARTICOLO 34. - ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142 è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal 1° gennaio 2013.

ARTICOLO 35. - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1) Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARES, dalla sua entrata in vigore.
- 2) Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, Decreto Legge 6/12/2011 n. 201.
- 3) A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
- 4) Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali,
 - b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana,
 - c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

ALLEGATO A

AL REGOLAMENTO TARES
TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1999, n. 158

Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Vigente al: 25-7-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare l'articolo 49, che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;

Considerato che la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari;

Tenuto conto dell'esigenza di prevedere una fase transitoria per l'applicazione del nuovo sistema tariffario, al fine di raggiungere gradualmente la copertura del cento per cento dei costi di gestione del servizio; di applicare sistemi di regolazione dinamica differenti a seconda dello scarto esistente tra gettito della preesistente tassa per lo smaltimento dei rifiuti e costo totale dei servizi; di incentivare e organizzare l'introduzione della raccolta differenziata; di raccogliere i dati e gli elementi necessari per mettere a punto gli standard minimi di servizio, gli standard dei costi per singole attività attinenti il ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti ed un'eventuale definitiva parametrizzazione presuntiva di riferimento del quantitativo di rifiuti conferito dalle singole tipologie di utenza, da approvarsi con provvedimento successivo;

Considerato, altresì, che la tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Ritenuto di doversi adeguare alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in data 30 settembre 1998;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1998 e del 16 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Metodo normalizzato

1. E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali.

2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.

Art. 3.

Determinazione della tariffa

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. Le voci di costo da coprire rispettivamente, attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.

Art. 4.

Articolazione della tariffa

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, e' articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. A livello territoriale la tariffa e' articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.

Art. 5

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La parte variabile della tariffa e' rapportata alla quantità di

rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.

3. **((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488))**.

4. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 6.

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunita', per le attivita' commerciali, industriali, professionali e per le attivita' produttive in genere, la parte fissa della tariffa e' attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attivita' per unita' di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantita' di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attivita' la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.

Art. 7.

Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.

3. L'ente locale puo' elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.

Art. 8.

Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Art. 9 Adempimenti dei comuni

1. ((. . .)) il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3.

2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del presente decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i comuni avviano, con forme adeguate, l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti - isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari, e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del compiuto delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che i comuni medesimi determineranno.

Art. 10. Riscossione della tariffa

1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 11 Disposizioni transitorie

1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata:

- a) **((sette anni))** per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno

1999 un grado di copertura dei costi superiori all'85%;

b) **((sette anni))** per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;

c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;

d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

Art. 12.

Verifica sull'applicazione del metodo normalizzato

1. Durante i primi due anni di applicazione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, con la collaborazione dell'A.N.P.A., delle regioni, dell'U.P.I., dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M. effettua una verifica sull'applicazione del metodo normalizzato e della contabilità per centri di costo analitici su un campione di comuni eterogeneo su base regionale e statisticamente rappresentativo. Sulla base dei risultati ottenuti potranno essere apportate eventuali modifiche al metodo normalizzato.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1999

SCALFARO

D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri

RONCHI, Ministro dell'ambiente

BERSANI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1999

Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 20

ALLEGATO 1
(Previsto, dall'articolo 1, comma 1)

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e
determinare la tariffa di riferimento

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$(1) \text{ SIGMA Tn} = (\text{CG} + \text{CC})_{n-1} (1 + \text{IP n} - \text{X n}) + \text{CK n}$$

SIGMA T n totale delle entrate tariffarie di riferimento

CG n-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CC n-1 = costi comuni imputabili alle attivita' relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

1P n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X n = recupero di produttivita' per l'anno di riferimento

CK n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1 Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

I costi operativi di gestione, fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B 6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B 7 - Costi per servizi

B 8 - Costi per godimento di beni di terzi

B 9 - Costo del personale

B 11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

B 12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

B 13 - Altri accantonamenti

B 14 - Oneri diversi di gestione

2.2 Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato e' fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3 Costi d'Uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$(2) CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale e' inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indirizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale e' sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$(3) R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex - post, cioe' riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione. La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$(4) SIGMAT = SIGMATF + SIGMATV$$

La parte fissa SIGMATF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$(5) SIGMATF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile SIGMATV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile SIGMATV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$(6) SIGMATV = CRT + CTS + CRD + CTR$$

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'Utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$(7) \text{TFd}(n, S) \text{ Quf SIGMA S SIGMA Ka}(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = Numero di componenti del nucleo familiare.

S = Superficie dell'abitazione (m²).

Quf = Quota unitaria (£/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$(8) \text{Quf} = \text{Ctuf} / \text{SIGMAa Stot} (n) \text{ SIGMA Ka}(n)$$

dove:

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

Tabella 1a: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,80	0,86	0,81
2	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02
4	1,14	1,10	1,09
5	1,23	1,17	1,10
6 o piu'	1,30	1,23	1,06

Tabella 1b: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o piu'	1,30	1,21	1,10

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT
 Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
 Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;
 Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (£/kg) secondo la seguente espressione:

$$(9) Tvd = Quv \text{ SIGMA } Kb(n) \text{ SIGMA } Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantita' totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttivita' (Kb).

$$(10) Quv = Qtot / \text{SIGMA} N(n) \text{ SIGMA } Kb(n)$$

dove:

Qtot = Quantita' totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttivita' per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo e' determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantita' totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Tabella 2: Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Comuni			
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o piu'	3,4	4,1	3,7

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$(11) \text{TFnd}(ap, \text{Sap}) = \text{Qapf} \text{SIGMA Sap} (ap) \text{SIGMA Kc}(ap)$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.
 Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.
 Qapf = Quota unitaria (£/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$(12) \text{Qapf} = \text{Ctapf} / \text{SIGMAap Stot} (ap) \text{SIGMA Kc}(ap)$$

dove:

Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

Tabella 3a: Coefficienti per l'attribuzione della parte fusa della tariffa alle utenze non domestiche

Attivita' per comuni > 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione					
	NORD		CENTRO		SUD	
	min	max	min	max	min	max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,43	0,61	0,45	0,63
2 Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39	0,46	0,33	0,47
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,43	0,52	0,36	0,44
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,74	0,81	0,63	0,74
5 Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,45	0,67	0,35	0,59
6 Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,33	0,56	0,34	0,57
7 Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,08	1,59	1,01	1,41
8 Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,85	1,19	0,85	1,08
9 Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,89	1,47	0,90	1,09
10 Ospedali	1,07	1,29	0,82	1,70	0,86	1,43
11 Uffici, agenzie studi professionali	1,07	1,52	0,97	1,47	0,90	1,17
12 Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,51	0,86	0,48	0,79
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,92	1,22	0,85	1,13
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	0,96	1,44	1,01	1,50
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,72	0,86	0,56	0,91
16 Banche di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,08	1,59	1,19	1,67
17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	0,98	1,12	1,19	1,50
18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,74	0,99	0,77	1,04
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,87	1,26	0,91	1,38
20 Attivita' industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,32	0,89	0,33	0,94
21 Attivita' artigianali di produzione beni	0,55	1,09	0,43	0,88	0,45	0,92

specifici							
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	3,25	9,84	3,40	10,28	
23 Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,67	4,33	2,55	6,33	
24 Bar, caffè', pasticceria	3,96	6,29	2,45	7,04	2,56	7,36	
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	1,49	2,34	1,56	2,44	
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,49	2,34	1,56	2,45	
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,23	10,76	4,42	11,24	
28 ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,47	1,98	1,65	2,73	
29 Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	3,48	6,58	3,35	8,24	
30 Discoteche, night club	1,04	1,91	0,74	1,83	0,77	1,91	

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Tabella 3b: Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche

Attivita' per comuni fino a 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione					
	NORD		CENTRO		SUD	
	min	max	min	max	min	max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,34	0,66	0,29	0,52
2 Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,70	0,85	0,44	0,74
3 Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,43	0,62	0,66	0,75
4 Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,23	0,49	0,34	0,52
5 Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,02	1,49	1,01	1,55
6 Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,65	0,85	0,85	0,99
7 Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,93	0,96	0,89	1,20
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	0,76	1,09	0,90	1,05
9 Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,48	0,53	0,44	0,63
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,86	1,10	0,94	1,16
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	0,86	1,20	1,02	1,52
12 Attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,68	1,00	0,78	1,06
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	0,92	1,19	0,91	1,45
14 Attivita' industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,42	0,88	0,41	0,86
15 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,53	1,00	0,67	0,95
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	5,01	9,29	5,54	8,18
17 Bar, cafe', pasticceria	3,64	6,28	3,83	7,33	4,38	6,32
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,91	2,66	0,57	2,80
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,13	2,39	2,14	3,02
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	6,58	10,89	0,34	10,88
21 Discoteche, night club	1,04	1,64	1,00	1,58	1,02	1,75

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$(13) TVnd(ap, Spap) = Cu \text{ SIGMA } Spap (ap) \text{ SIGMA } Kd(ap)$$

dove:

TVnd(ap, Spap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attivita' produttiva ap e una superficie pari a Spap.

Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo e' determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantita' totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Spap = Superficie dei locali dove si svolge l'attivita' produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/ m2 anno che tiene conto della quantita' di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attivita'. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attivita'.

Tabella 4a: Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attivita' per comuni > 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione					
	NORD		CENTRO		SUD	
	min	max	min	max	min	max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	3,98	5,65	4,00	5,50
2 Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,60	4,25	2,90	4,12
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,00	4,80	3,20	3,90
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,78	7,45	5,53	6,55
5 Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,11	6,18	3,10	5,20
6 Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	3,02	5,12	3,03	5,04
7 Alberghi con ristorante	9,85	13,45	9,95	14,67	8,92	12,45
8 Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	7,80	10,98	7,50	9,50
9 Case di cura e riposo	8,20	10,22	8,21	13,55	7,90	9,62
10 Ospedali	8,81	10,55	7,55	15,67	7,55	12,60
11 Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	8,90	13,55	7,90	10,30
12 Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	4,68	7,89	4,20	6,93
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15	11,55	8,45	11,26	7,50	9,90
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	8,85	13,21	8,88	13,22
15 Negozi particolari quali filatelia, tende	4,92	6,81	6,66	7,90	4,90	8,00

e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato						
16 Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	9,90	14,63	10,45	14,69
17 Attivita' artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	9,00	10,32	10,45	13,21
18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	6,80	9,10	6,80	9,11
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	8,02	11,58	8,02	12,10
20 Attivita' industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	2,93	8,20	2,90	8,25
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,00	8,10	4,00	8,11
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	29,93	90,55	29,93	90,50
23 Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	24,60	39,80	22,40	55,70
24 Bar, cafe', pasticceria	32,44	51,55	22,55	64,77	22,50	64,76
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	13,72	21,55	13,70	21,50
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	13,70	21,50	13,77	21,55
27 Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	38,90	98,96	38,93	98,90
28 Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	13,51	18,20	14,53	23,98
29 Banchi di mercato generi alimentari	28,70	56,79	32,00	60,50	29,50	72,55
30 Discoteche, night club	8,56	15,68	6,80	16,83	6,80	16,80

Tabella 4b: Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attivita' per comuni fino a 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione					
	NORD		CENTRO		SUD	
	min	max	min	max	min	max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,93	5,62	2,54	4,55
2 Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,95	7,20	3,83	6,50
3 Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,65	5,31	5,80	6,64
4 Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	1,95	4,16	2,97	4,55

5 Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,66	12,65	8,91	13,64
6 Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	5,52	7,23	7,51	8,70
7 Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,88	8,20	7,80	10,54
8 Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	6,48	9,25	7,89	9,26
9 Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,10	4,52	3,90	5,51
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,28	9,38	8,24	10,21
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze,	8,80	12,45	7,31	10,19	8,98	13,34
12 Attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,75	8,54	6,85	9,34
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,82	10,10	7,98	12,75
14 Attivita' industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,57	7,50	3,62	7,53
15 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,47	8,52	5,91	8,34
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	42,56	78,93	48,74	71,99
17 Bar, cafe', pasticceria	29,82	51,47	32,52	62,31	38,50	55,61
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,20	22,57	5,00	24,68
19 Plurilicenze, alimentari e/o miste	12,59	21,41	9,60	20,35	18,80	26,55
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	55,94	92,55	3,00	95,75
21 Discoteche, night club	8,56	13,45	8,51	13,42	8,95	15,43

5. ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488)).

ALLEGATO 2
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Glossario:

AC = Altri Costi
Acc = Accantonamenti
Accn = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento
Amm = Ammortamenti
Ammn = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento
ap = Attivita' produttiva
CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
CC = Costi Comuni imputabili alle attivita' sui RSU
CCn-1 = Costi comuni imputabili alle attivita' relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente
CCD = Costi Comuni Diversi
CCON = Quota minima di incidenza del contributo Conai
CG = Costi operativi di gestione
CG n-1 = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
CDG = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
CGG = Costi Generali di Gestione
CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale
CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU
CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche
CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)
CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche
Cu = costo unitario (£/kg)
CK= Costi d'uso del capitale
CKn = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento
Fn = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioe' riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati
In = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
IP = Inflazione programmata
IPn = Inflazione programmata per l'anno di riferimento
n = Numero di componenti del nucleo familiare
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare
Qapf = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche
Qtot = Quantita' totale di reflui
Quf = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche
Quv = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche
R = Remunerazione del capitale investito
Rn = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.
rn = Tasso di remunerazione del capitale impiegato
Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attivita' produttiva
S = Superficie dell'abitazione (m2)
Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attivita' produttiva ap
Stot(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti

del nucleo familiare

$TFnd(ap, Sap)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attivita' produttiva ap e con una superficie pari a Sap

$TFd(n,S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

$Tvnd(ap, Sap)$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attivita' produttiva ap e con una superficie pari a Sap

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

X = Traslazione minima, sull'utenza dei guadagni di produttivita' dell'impresa

Xn = Recupero di produttivita' per l'anno di riferimento

Y = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata

K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale

$Ka(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

$Kb(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttivita' per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

$Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione

$Kd(ap)$ = Coefficiente di produzione in kg/m^2 anno

$KNn-1$ = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

$SIGMAT$ = Tariffa

$SIGMAT0$ = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)

$SIGMAT1$ = entrate tariffarie del primo anno

$SIGMATn$ = totale entrate tariffarie di riferimento

$SIGMATF$ = Tariffa Fissa

$SIGMATV$ = Tariffa Variabile

Formule:

Tariffa di riferimento: rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed e' cosi' costituita:

$SIGMATn = (CG + CC)n-1(1 + IPn - Xn) + CKn$ (1)

CK = Costi d'Uso del Capitale - comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

$CKn = Ammn + Accn + Rn$ (2)

Remunerazione del capitale:

$Rn = rn (Kn n-1 + In + Fn)$ (3)

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile La Tariffa si compone di due parti:

$SIGMAT = SIGMATF + SIGMATV$ (4)

La parte fissa TF comprende:

$SIGMATF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$ (5)

La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti

dalla singola utenza.

$$\text{SIGMATV} = \text{CRT} + \text{CTS} + \text{CRD} + \text{CTR} \quad (6)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$\text{TFd}(n, S) = \text{Quf} \text{ SIGMA } S \text{ SIGMA } \text{Ka}(n) \quad (7)$$

$$\text{Quf} = \text{Ctuf} / \text{SIGMA } n \text{ Stot} (n) \text{ SIGMA } \text{Ka}(n) \quad (8)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$\text{TVd} = \text{Quv} \text{ SIGMA } \text{Kb}(n) \text{ SIGMA } \text{Cu} \quad (9)$$

$$\text{Quv} = \text{Qtot} / \text{SIGMA } n \text{ SIGMA } \text{Kb}(n) \quad (10)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$\text{TFnd}(\text{ap}, \text{Sap}) = \text{Qapf} \text{ SIGMA } \text{Sap} (\text{ap}) \text{ SIGMA } \text{Kc}(\text{ap}) \quad (11)$$

$$\text{Qapf} = \text{Ctapf} / \text{SIGMA } \text{ap} \text{ Stot}(\text{ap}) \text{ SIGMA } \text{Kc}(\text{ap}) \quad (12)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$\text{TVnd}(\text{ap}, \text{Sap}) = \text{Cu} \text{ SIGMA } \text{Sap} (\text{ap}) \text{ SIGMA } \text{Kd}(\text{ap}) \quad (13)$$


La tariffa per il primo anno di applicazione e nell'eventuale fase transitoria e' determinata come segue:

$$\text{SIGMAT1} = \text{SIGMAT0} (1 + \text{IP} - \text{X} - \text{Y} - \text{CCON} + \text{K}) \quad (14)$$

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 06/08/2013 con atto n. 05;
 - è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (*art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267*);
 - nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
- dal 07/08/2013 al per 15 giorni consecutivi
- con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il 01/01/2013.

Data 07/08/2013.



Il Responsabile della pubblicazione

F.to Dr. Antonio Piras